



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI MONTECASTELLO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE

DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,

SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI,

E PER L'ATTRIBUZIONE

DI VANTAGGI ECONOMICI

DI QUALUNQUE GENERE

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Obiettivi dell'Amministrazione comunale
- Art. 3 Prestazioni dell'Amministrazione comunale. Generalità.
- Art. 4 Contributi o sussidi
- Art. 5 Ausili finanziari
- Art. 6 Vantaggi economici
- Art. 7 Sovvenzioni
- Art. 8 Destinatari
- Art. 9 Attività, iniziative, prestazioni sovvenzionabili
- Art. 10 Sovvenzioni nel settore della cultura, ambiente, informazione e istruzione
- Art. 11 Sovvenzioni per iniziative ed attività di turismo, sport e tempo libero
- Art. 12 Sovvenzioni per prestazioni di interventi e/o servizi vari
- Art. 13 Norma di carattere generale
- Art. 14 Criteri
- Art. 15 Presentazione delle richieste
- Art. 16 Presentazione delle richieste di contributo
- Art. 17 Concessione delle sovvenzioni
- Art. 18 Concessione dei contributi
- Art. 19 Liquidazione e pagamento delle sovvenzioni e dei contributi
- Art. 20 Decadenza dal beneficio della sovvenzione e del contributo
- Art. 21 Tipologia dei servizi
- Art. 22 Costo dei servizi e tariffe
- Art. 23 Documentazione I.S.E.E.
- Art. 24 Criteri per la determinazione della situazione economica
- Art. 25 Determinazione situazione economica
- Art. 26 Definizione di patrimonio
- Art. 27 Utilizzo dati personali
- Art. 28 Rinvio
- Art. 29 Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a persone, associazioni ed enti, nonché ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone.

2. Per la valutazione della situazione economica saranno applicati i criteri unificati previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 109 e dal D.P.C.M. del 7 maggio 1999.

Art. 2: Obiettivi dell'Amministrazione comunale

1. Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti sociali, alla promozione, al mantenimento e al recupero del benessere fisico e psichico, l'Amministrazione comunale favorisce, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altre erogazioni economiche:

- a) La eliminazione delle cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che provocano situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b) La fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale e realizzino l'eguaglianza di trattamento;
- c) La protezione e la tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi, quando manchino o di fatto non provvedano coloro cui la legge attribuisce tale compito;
- d) Ogni altra iniziativa diretta allo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani.

Art. 3: Prestazioni dell'Amministrazione comunale. Generalità

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, l'Amministrazione comunale – con provvedimenti dei suoi organi e funzionari – concede sovvenzioni, contributi e ausili finanziari ed attribuisce “vantaggi economici”, basando la propria scelta su criteri verificabili, sulla rispondenza dei programmi presentati, sui principi enunciati dalla legislazione nazionale e regionale, quali la pari opportunità, la solidarietà ecc.

2. Inoltre, in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, possono essere concessi riduzioni sulle tariffe dei costi dei servizi socio-educativi a domanda individuale gestiti dall'Amministrazione.

Art. 4: Contributi o sussidi

1. I contributi o sussidi consistono in erogazioni di denaro dirette ad agevolare il superamento dello stato di indigenza della famiglia mediante l'ordinaria e continuativa erogazione di somme di denaro. L'Amministrazione interviene all'occorrenza mediante i servizi gestiti dall'Associazione intercomunale dei servizi socio-assistenziali.

2. I contributi o sussidi consistono altresì in erogazione di denaro dirette ad agevolare il finanziamento di iniziative singole.

Art. 5: Ausili finanziari

1. Gli ausiliari finanziari sono erogazioni straordinarie di denaro conferite in unica soluzione, per il superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone, dovuta a cause straordinarie, nonché per la costituzione di capitale necessario alla realizzazione di determinate iniziative.

2. La concessione a carattere ampiamente discrezionale.

3. L'Amministrazione interviene all'occorrenza mediante i servizi gestiti dall'Associazione intercomunale dei servizi socio-assistenziali.

Art. 6: Vantaggi economici

1. I vantaggi economici sono le attribuzioni di benefici diverse dalle erogazioni di denaro, che vanno a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri anche tributari, concessione di uso di cose mobili e dei beni immobili, acquisto di prodotti di determinate categorie e simili.

2. Rientra tra i vantaggi economici la concessione del "patrocinio".

Art. 7: Sovvenzioni

1. Le sovvenzioni consistono in una o più dei predetti interventi funzionalmente volti al sostegno di un complesso organico di attività

2. La concessione di sovvenzioni è peculiarmente caratterizzata dalla:

a) Erogabilità della somma di denaro e degli ausili finanziari o attribuibilità dei vantaggi economici subordinatamente alla realizzazione dell'iniziativa o allo svolgersi delle attività per le quali le provvidenze sono state stabilite nel provvedimento di concessione;

- b) Esercitabilità, da parte dell'Amministrazione comunale:
- Del potere di esaminare e valutare l'iniziativa o l'attività da sovvenzionare al fine di accertare la sua rispondenza agli scopi da perseguire e alla spesa da sostenere;
 - Del controllo nel corso dello svolgimento dell'iniziativa o dell'attività sovvenzionata;
 - Della revoca o della decadenza della sovvenzione, qualora di questi non sia fatto l'uso previsto o se ne faccia cattivo uso;
- c) Opponibilità, con l'atto di concessione, di clausole e condizioni alle quali la sovvenzione viene subordinata.

Art. 8: Destinatari

1. La concessione degli interventi di cui ai precedenti articoli è accordata a favore di istituzioni, associazioni regolarmente riconosciute, comitati festa ed enti pubblici, che operano nel settore culturale, sportivo e sociale, che in proseguo saranno indicati con il termine "destinatari".

2. L'Amministrazione comunale, riconoscendo il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne favorisce l'attività, annoverando fra i "destinatari" i cittadini che svolgono ogni forma di volontariato senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, nell'ambito di strutture locali, pubbliche o private, di assistenza o in proprio.

CAPO II

CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI

Art. 9: Attività, iniziative, prestazioni sovvenzionabili

1. Possono ricevere sostegno finanziario dal Comune:
 - a) Iniziative e attività nel settore della cultura, ambiente, informazione e istruzione;
 - b) Iniziative e attività di turismo, sport e tempo libero;
 - c) Prestazioni di interventi e/o servizi svolti in via continuativa o di tipo occasionale o per singoli progetti a favore della comunità o di particolari categorie di cittadini.

2. Non sono accoglibili domande di sovvenzione per iniziative, attività e prestazioni che non si svolgano nell'ambito del territorio comunale.

Art. 10: Sovvenzioni nel settore cultura, ambiente, informazione e istruzione

1. Sono esaminabili le domande di sovvenzioni presentate da coloro che:
 - a) Promuovono la creazione, sviluppo e il coordinamento dei musei locali e adottano iniziative di promozione culturale e di educazione permanente, provvedendo all'organizzazione periodica di mostre, diffondono la conoscenza dei beni culturali e ambientali, anche nella loro caratterizzazione locale e ne promuovano e ne promuovano la difesa;
 - b) Promuovono lo sviluppo ed assicurano il funzionamento di biblioteche e musei di interesse locale;
 - c) Concorrono alla diffusione e alla conoscenza della musica fra i cittadini, favorendo la loro partecipazione attiva alla vita musicale;
 - d) Favoriscono il diritto allo studio mediante interventi diretti a facilitare la frequenza della scuola di ogni ordine e grado da parte di studenti meritevoli in condizioni economiche disagiate.

Art. 11: sovvenzioni per iniziative ed attività di turismo, sport e tempo libero

1. Sono esaminabili le domande di sovvenzioni presentate da coloro che:
 - a) Svolgono attività rivolta al turismo sociale mediante costruzione, ricostruzione, adattamento, ampliamento di immobili ed impianti ricettivi di qualsiasi natura esistenti nel territorio comunale, nonché di impianti e servizi idonei a promuovere e sviluppare il movimento turistico nel Comune, ivi compresi impianti sportivi, centri per convegni e conferenze;

- b) Svolgono attività di promozione e di agevolazione della pratica sportiva nel territorio comunale mediante costruzione, ampliamento e ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico;
- c) Svolgono attività rivolta a favorire l'impiego del tempo libero mediante iniziative ed impianti ricreativi destinati all'uso pubblico.

Art. 12: Sovvenzioni per prestazioni di interventi e/o servizi vari

1. Chiunque svolge attività continuative o di tipo occasionale o per i singoli progetti di qualsiasi natura, che vanno a vantaggio del benessere morale e materiale dell'intera comunità o di particolari categorie di soggetti o di singole persone, può presentare richiesta di sovvenzione.

2. Possono concedersi sussidi finanziari a favore di cittadini singoli che si sono resi benemeriti per aver contribuito con la loro attività a rendere prestigioso il nome del Comune.

CAPO III

CRITERI DI EROGAZIONE

Art. 13: Norma di carattere generale

1. E' fatto assoluto divieto di concedere sovvenzioni sotto qualsiasi forma se non hanno ad oggetto attività ed iniziative espressamente contemplate dalla legge e dal presente Regolamento.

2. Le iniziative ed attività sovvenzionabili devono attenere ad interessi che non esulino dal territorio comunale e non invadano interessi, anche locali, riservati per legge allo Stato o ad altri enti pubblici.

3. L'importo complessivo delle sovvenzioni deve essere rigorosamente contenuto nell'ambito degli stanziamenti a tal fine previsti dal bilancio di previsione dell'esercizio di competenza.

Art. 14: Criteri

1. Nella concessione delle sovvenzioni, o contributi, l'Amministrazione comunale si attiene ai seguenti criteri, tenendo conto di eventuali altri contributi o sponsorizzazioni da parte di enti pubblici o privati:

- a) Per le attività continuative valuta la capacità organizzativa ed esperienza acquisita dal richiedente ed il rendiconto delle spese e delle entrate.
- b) A parità di condizioni è data preferenza:
 - 1) Rispetto ai destinatari: agli enti pubblici;
 - 2) Rispetto alle iniziative e attività nell'ordine:
 - a) A quelle della cultura, informazione, ambiente e istruzione;
 - b) A quelle del turismo, sport e tempo libero;
 - c) Alle prestazioni di interventi e/o servizi vari;
 - d) Alle attività occasionali.

2. Le sovvenzioni sono concesse solo alle associazioni regolarmente riconosciute operanti sul territorio comunale, intendendosi per tali quelle associazioni iscritte nell'apposito Albo comunale o negli Albi regionali del volontariato o associate ad enti od organismi di carattere nazionale (es. CONI) o previste per legge (es. Pro – Loco), nonché ad enti pubblici e comitati festa.

CAPO IV

PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE SOVVENZIONI

Art. 15: Presentazione delle richieste

1. Le richieste di sovvenzioni, redatte in carta semplice, devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Le domande degli enti pubblici e privati, delle associazioni e istituzioni, devono essere firmate dal loro legale rappresentante, che dichiarerà di conoscere le norme del presente Regolamento.

3. Le domande devono indicare il tipo di sovvenzione richiesta ed essere corredate dalla seguente documentazione:

A) Per le sovvenzioni in favore di iniziative ed attività nel settore della cultura, ambiente, informazione, istruzione, turismo, sport e tempo libero:

a) Relazione illustrativa dell'attività svolta nel primo semestre dell'anno di competenza e dell'attività da svolgere nell'anno successivo;

b) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo richiedente, da cui risulti che non persegue fini di lucro;

c) Conto consuntivo dell'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso o analoga documentazione;

d) Dichiarazione da cui risulti se, nell'esercizio in corso, siano stati assegnati all'ente per l'attività svolta sovvenzioni o sponsorizzazioni da enti pubblici o privati, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;

e) Copia del codice fiscale e partita IVA se richiesta dalle norme vigenti;

f) Dichiarazione attestante se l'ente agisce o no in regime di impresa;

g) Indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell'ente ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;

h) Ogni altro idoneo materiale di informazione

I documenti di cui alle lettere a), c), d), f), g), devono essere sottoscritti dal rappresentante dell'ente richiedente.

B) Per le sovvenzioni relative a prestazioni di interventi e/o servizi vari:

a) Relazione illustrativa dell'iniziativa o della manifestazione da programmare, indicante la data di svolgimento;

b) Atto costitutivo dell'organismo richiedente e dello statuto ove esista;

c) Copia del codice fiscale dell'ente e della partita IVA, se richiesta dalle norme vigenti;

d) Autodichiarazione o certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, qualora l'ente sia una società;

- e) Preventivo di spesa dell'iniziativa o della manifestazione, suddiviso per voci, nonché delle entrate di ogni tipo, comprese sovvenzioni e sponsorizzazioni di enti pubblici e privati;
- f) Idoneo materiale di informazione.

I documenti di cui alle lettere a) ed e) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente.

4. Le richieste, la cui documentazione sia incompleta o difforme, anche a seguito di eventuale richiesta di integrazione dell'Amministrazione, da quella indicata nel precedente comma, non sono prese in considerazione.

Art. 16: presentazione delle richieste di contributo

1. Le richieste di contributi e vantaggi economici, redatte in carta semplice possono essere presentate in qualunque periodo.

2. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni dettate dal precedente articolo per le sovvenzioni.

Art. 17: Concessione delle sovvenzioni

1. La Giunta comunale, esaminata la richiesta istruita, adotta un proprio provvedimento, entro 90 giorni dall'esecutività del bilancio di ciascun esercizio finanziario, fissando le eventuali clausole cui è subordinata la concessione della sovvenzione.

2. La concessione delle sovvenzioni è accordata comunque alla condizione che l'iniziativa o l'attività o la manifestazione si svolga nel rispetto del programma e del preventivo di spesa presentati e nella intesa che, in caso di parziale realizzazione o di consuntivo di spesa inferiore al preventivo, il sostegno finanziario sarà ridotto in proporzione.

3. La concessione di sovvenzione di qualsiasi tipo non conferisce diritto, né aspettativa, di continuità per gli anni successivi.

4. In deroga al termine del 30 settembre, possono essere concesse sovvenzioni straordinarie e nei limiti consentiti dall'esercizio finanziario, qualora dovessero pervenire richieste urgenti per importanti manifestazioni di interesse culturale, sportivo e sociale, di rilievo extracomunale.

Art. 18: Concessione dei contributi

1. La Giunta comunale, esaminata la richiesta istruita adotta proprio provvedimento entro i successivi 90 giorni dalla richiesta.

Art. 19: Liquidazione e pagamento delle sovvenzioni e dei contributi

1. A conclusione della iniziativa od attività per la quale è stata richiesta una sovvenzione o un contributo, il destinatario della stessa deve presentare la seguente documentazione per ottenere la liquidazione:

- a) Relazione dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
- b) Rendiconto della gestione corredato dalle copie delle fatture quietanzate a dimostrazione della spesa sostenuta di importo non inferiore al contributo concesso;

Art. 20: Decadenza dal beneficio della sovvenzione e del contributo

1. Decadono dal beneficio della sovvenzione o del contributo concesso a norma del presente Regolamento i "destinatari" che:

- a) Non realizzino l'iniziativa o l'attività oppure modifichino sostanzialmente il programma presentato. In questo caso l'accertamento della realizzazione dell'iniziativa in forma ridotta, può consentire l'erogazione di una sovvenzione o contributo ridotti rispetto a quella inizialmente stabilita.
- b) Non presentino la documentazione senza giustificato motivo;

CAPO V

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI COMUNALI

Art. 21: Tipologia dei servizi

1. Tra le provvidenze rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini e che hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo, come indicati nell'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 22: Costo dei servizi e tariffe

1. I cittadini ammessi a fruire del servizio interessato dovranno corrispondere una retta determinata annualmente dall'Amministrazione sulla base dei costi di gestione di ogni servizio.

2. I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica potranno usufruire dei servizi comunali in forma gratuita o ottenere sconti sulle tariffe, a seconda del reddito che sarà accertato attraverso l'indicatore della situazione economica.

3. L'entità dei costi dei servizi e i parametri di reddito da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie, saranno stabiliti annualmente dall'Amministrazione.

Art. 23: Documentazione dell'I.S.E.E.

1. Tutte le domande presentate dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 secondo le indicazioni di cui al decreto legislativo 31-3-1998, n. 109 e D.P.C.M del 7-5-1999 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO VI

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 24: criteri per la determinazione della situazione economica

1. La valutazione della situazione economica della persona che richieda un intervento, un sussidio, un contributo, un ausilio economico, un vantaggio economico o qualsiasi altra prestazione disciplinata dal presente regolamento è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

2. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando il reddito ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare.

3. Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

a)

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

b) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;

c) Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;

d) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;

e) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

4. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Art. 25: Determinazione situazione economica

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è effettuata sulla base della tabella 1) allegata al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

2. Dalla somma determinata si detrae l'ammontare del canone di affitto pagato e documentato.

Art. 26: definizione di patrimonio

1. Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

a) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

b) Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti.

A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuto sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

2. Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a €. 25.823,00 per i soli nuclei che risultino pagare un canone di locazione. Tale franchigia è elevata a € 36.152,00 qualora il nucleo familiare risieda in un abitazione di proprietà.

3. Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 30% del suo valore.

CAPO VII

NORME FINALI

Art. 27: Utilizzo dei dati personali

1. qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.
2. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 28: Rinvio

1. per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del comune.

Art. 29: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.